TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 147-quater

Composizione del consiglio di gestione

Qualora il consiglio di gestione sia composto da piu' di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonche', se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Versione in vigore dal 12 gennaio 2006, non più in vigore dal 12 agosto 2011 · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	IV — Disciplina degli emittenti
Titolo	III — Emittenti
Capo	II — Disciplina delle società con azioni quotate
Sezione	IV-bis — Organi di amministrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-147-quater-composizione-del-consiglio-di-gestione/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it